



CONSORZIO
DI BONIFICA
DEL SANNIO
ALIFANO

Viale della Libertá, 61
81016 Piedimonte Matese (CE)

Codice Fiscale: 82000610616
Tel. 0823 911446
Fax 0823913993
info@sannioalifano.it
www.sannioalifano.it

Allegato B

SCHEMA DI CONTRATTO

per la gestione da parte della Banca _____, filiale di _____ (____) del servizio di cassa del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura, tra il Dr. Alfonso Santagata, nato il 02/11/1959 ad Alife (CE), che interviene nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, avente sede in Piedimonte Matese (CE) al Viale della Libertá n° 61 - C.F. 82000616616 - ed il Sig. _____, nato il _____ a _____, che interviene nella sua qualità di funzionario della Banca _____, a tanto delegato dal predetto Istituto di Credito, avente sede legale in _____ (____), alla Via _____ C.F. _____, P.I. _____ e numero di iscrizione del R.E.A. _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il servizio di cassa del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano (*che in seguito sarà chiamato Ente*), per effetto della deliberazione D.A. n° ____/____ del ____/____/____, è affidato alla Banca _____ - filiale di _____ (*che in seguito sarà chiamato Tesoriere*), alla quale, pertanto, spetta la riscossione di tutte le entrate dell'Ente ed il pagamento di tutte le spese dell'Ente medesimo, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

ART. 2

Il presente contratto avrà la validità di anni 2 (*due*) con decorrenza dalla data di stipula dello stesso e potrà essere rinnovato dal Consorzio, entro tre mesi dalla scadenza, ove sussistano le condizioni di legge che lo consentano e le ragioni di convenienza.

Pagina 1 di 7



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI
GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

Membro dell'European Union
of Water Management Associations

Alla scadenza del contratto, il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di carte, registri, stampati, sistemi informativi e quant'altro affidatogli in custodia od in uso.

In caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, l'Ente s'impegna ad estinguere le esposizioni debitorie derivanti da eventuali anticipazioni di cassa concesse dal Tesoriere, obbligandosi - in via subordinata - all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest'ultimo, tutti gli obblighi e precisamente:

- le esposizioni debitorie;
- gli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente;
- le delegazioni di pagamento relative a mutui e prestiti.

Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, per un periodo massimo di dodici mesi, anche se lo stesso non venisse rinnovato (nelle more dell'individuazione del nuovo Tesoriere), alle medesime condizioni del presente contratto.

Le parti, di comune accordo, convengono di apportare alle modalità di espletamento del servizio, in qualsiasi momento, ogni miglioramento ritenuto opportuno in base all'esperienza o in relazione alla disponibilità di nuove tecnologie e mezzi tecnici, che consentano -se necessario *ab initio* del Contratto (nel caso in cui la sede della Banca sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km dalla sede del Consorzio)- lo svolgimento delle operazioni del servizio di Tesoreria con modalità informatiche e per via telematica.

ART. 3

Tutte le entrate saranno riscosse in base ad ordinativi di riscossione rilasciati dall'Ente, a firma del legale rappresentante, del Direttore Generale, del Direttore dell'Area Amministrativa e controfirmati dal Capo Settore Ragioneria. Le entrate che pervenissero direttamente al Tesoriere dovranno essere sollecitamente comunicate all'Ente con richiesta di emissione del relativo ordine di riscossione. La esazione è pura e semplice e si intende fatta senza l'onere del non riscosso per riscosso, senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste ai debitori, né ad impegnare comunque la propria responsabilità nella riscossione, mentre resta sempre a cura dell'Ente ogni azione legale o amministrativa per consentire l'incasso.

ART. 4

Nessuna somma potrà essere pagata senza il relativo mandato, firmato come per gli ordini di riscossione, dal legale rappresentante dell'Ente, dal Direttore Generale, dal Direttore dell'Area Amministrativa e controfirmati dal Capo Settore Ragioneria.

I mandati di pagamento, numerati progressivamente, porteranno l'indicazione dell'esercizio, il cognome e nome del creditore, le somme lorde e nette da pagarsi, l'oggetto ed il luogo del pagamento, nonché l'indicazione dei documenti in base ai quali sono stati emessi.

Il Tesoriere dovrà astenersi dal pagare mandati che contengono abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore.

Nei casi in cui debba fare pagamenti a favore di creditori domiciliati fuori piazza, il Tesoriere li eseguirà a mezzo delle proprie filiali, agenzie, rappresentanti o corrispondenti, oppure a mezzo bonifico, curando di farsi rilasciare dagli interessati le relative quietanze.

Agli effetti del regime fiscale o delle spese da addebitare al beneficiario del pagamento a mezzo bonifico bancario, il Tesoriere si atterrà alle indicazioni che l'Ente è tenuto ad apporre sui mandati.

ART. 5

Gli ordinativi (reversali e mandati), ai quali sarà applicata la valuta dello stesso giorno di emissione, saranno trasmessi dall'Ente al Tesoriere accompagnati da distinte in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito all'Ente firmato per ricevuta.

ART. 6

I pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti delle effettive giacenze di cassa. In caso di mancanza di fondi, il Tesoriere concederà, di volta in volta, a seconda delle necessità, anticipazioni di cassa fino alla concorrenza di € 3.000.000,00= (euro *tremilioni/00=*), sotto forma di scoperto di conto corrente, in relazione anche ai depositi vincolati dell'Ente, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni.

ART. 7

Il Tesoriere deve tenere sempre aggiornati:

- un giornale di cassa sul quale registrerà, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
- gli ordinativi finanziari classificati secondo la data di emissione.

ART. 8

Il Tesoriere ha l'obbligo di inviare all'Ente, entro il giorno *cinque* di ogni mese, la situazione descrittiva delle riscossioni e dei pagamenti riferiti all'ultimo giorno del mese precedente, mettendo in evidenza il fondo di cassa riferito alla chiusura del periodo di riferimento.

ART. 9

L'Ente ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente al Tesoriere le firme dei funzionari autorizzati a sottoscrivere gli ordinativi finanziari, comunicando altresì le eventuali variazioni nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

ART. 10

L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno. Pertanto, le reversali non riscosse ed i mandati non pagati alla fine dell'esercizio saranno restituiti all'Ente e saranno ridotti o conteggiati i mandati collettivi estinti parzialmente.

Gli ordinativi estinti saranno descritti in un elenco in doppio esemplare, di cui uno sarà restituito, firmato per ricevuta, dall'Ente al Tesoriere.

ART. 11

Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Il Tesoriere è responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori affidatigli, ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nella identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti.

Il Tesoriere è responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio ed è inoltre tenuto ad informare per iscritto il Consorzio in merito alle irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.

ART. 12

Il Tesoriere riconosce all'Ente, nel corso di ogni esercizio finanziario, un contributo straordinario, senza obbligo di rendicontazione, non superiore ad €. _____ = (euro _____/00=) per le proprie attività istituzionali, previa istanza contenenti le motivazioni della richiesta.

ART. 13

Per l'espletamento del servizio di cassa, l'Ente corrisponderà al Tesoriere:

- 1) il compenso annuo di € _____ = (euro _____/00=), comprensivo anche delle competenze per le singole operazioni di incasso e di pagamento;
- 2) il rimborso delle spese per stampati quanto questi non siano somministrati dall'Ente;
- 3) il rimborso delle spese postali e bolli, nonché di qualsiasi altra spesa viva erogata durante la gestione per l'espletamento del servizio.

Al Tesoriere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.

ART. 14

I rapporti del conto corrente di cassa saranno regolati, a decorrere dal 1° Gennaio 2018, alle seguenti condizioni:

- a) tasso creditore annuo sulle disponibilità di cassa e sui conti correnti vincolati: _____;
- b) tasso debitore annuo sugli scoperti di conto corrente per anticipazioni di cassa: _____.

ART. 15

Alla fine dell'esercizio il Tesoriere provvederà a rimettere all'Ente il rendiconto relativo al servizio di cassa disimpegnato. Il regolare rendiconto finanziario annuale sarà compilato dall'Ente ed il Tesoriere si limiterà a firmare il rendiconto stesso dopo averlo riscontrato regolare e conforme alle proprie risultanze contabili ed alle rimanenze di cassa.

ART. 16

Il servizio sarà disimpegnato dal Tesoriere nei giorni e nelle ore in cui i suoi sportelli sono aperti al pubblico.

ART. 17

Per l'esecuzione del presente contratto i contraenti eleggono domicilio nella sede delle rispettive Amministrazioni.

ART. 18

L'Amministrazione consortile potrà recedere dal contratto nei casi e secondo la disciplina vigente, anche ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

ART. 19

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'aggiudicatario non inizi il servizio alla data fissata nel contratto o interrompa lo stesso. L'Ente intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine che, salvo casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, è fatto salvo all'Ente di recedere dal contratto e pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza del mancato inizio o

interruzione del rapporto;

b) qualora si accerti che la condotta del contraente comporti grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, l'Ente formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento della comunicazione, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite tali controdeduzioni e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, l'Ente disporrà la risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno;

c) qualora l'aggiudicatario ritardi negligenemente l'esecuzione del servizio, più specificatamente, l'Ente intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a quindici giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, è fatto salvo per l'Ente di recedere dal contratto e di pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del rapporto.

ART. 20

Alla società appaltatrice è fatto espresso divieto di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio di Cassa, pena la risoluzione del contratto medesimo. L'Amministrazione si riserva di agire in giudizio nei confronti dell'aggiudicatario, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 21

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

All'Istituto di Credito è fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte, il contratto pena la risoluzione del contratto medesimo. L'Amministrazione si riserva di agire in giudizio nei confronti del cedente, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 22

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, sono di competenza, in via esclusiva, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Piedimonte Matese.

ART. 23

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, cedono a carico del Tesoriere, il quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 88 del R.D. 13/2/1933, n. 215.

ART. 24

L'espletamento delle attività oggetto del presente contratto comporta la conoscenza e l'utilizzo dei dati personali riguardanti le parti costituite. A questi effetti le medesime si impegnano ad utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla legge n° 675/96 e s.m.i. (*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*). Resta inteso che, con la sottoscrizione del presente contratto, le parti costituite manifestano espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche attraverso comunicazione dei dati stessi a soggetti terzi.

ART. 25

Per quanto non espressamente contenuto nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle clausole del Capitolato d'Appalto, quale parte integrante del contratto stesso, nonché alle norme del codice civile e alle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra citati.

Letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti in triplice originale.

Piedimonte Matese, _____

BANCA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO ALIFANO

IL PRESIDENTE

(-----)

(Dr. Alfonso SANTAGATA)